



Allegato B) al n.45135 Rep. e n.34006 Racc.

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS"**

Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituita ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Organizzazioni di Volontariato) nonché ai sensi Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), una Associazione senza scopi di lucro e con finalità sociali con la denominazione "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS".

L'Associazione è strumento che opera autonomamente nel rispetto degli orientamenti sociali dello Stato Italiano.

L'Associazione ha sede in Verona, Lungadige Giacomo Matteotti n. 8.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ODV ETS" è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito locale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

- assistenza sociale o socio-sanitaria (lettere a) e c) del sopra citato art. 5)
- beneficenza (lettera u) del sopra citato art. 5)
- istruzione (lettera d) del sopra citato art. 5)
- formazione pedagogica (lettere d) e g) del sopra citato art. 5)
- tutela dei diritti civili (lettera w) del sopra citato art. 5)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

1. Ambito sociale:

- attività rivolte alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che

psicologico;

- promozione di iniziative dirette a favorire l'inserimento nel tessuto sociale di persone singole ovvero di nuclei familiari che si trovano in situazioni particolarmente disagiate, per l'esplicazione piena del loro diritto ad una dignitosa esistenza;
- attività dirette alla promozione e realizzazione di interventi di solidarietà e cooperazione internazionale.

2. Ambito socio-sanitario:

- attività dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psicologica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.

3. Formazione pedagogica:

- promozione nelle scuole della cultura dell'accoglienza, della solidarietà e del volontariato;
- attività volte a promuovere, valorizzare e stimolare il volontariato, curandone in modo particolare la formazione, sia all'interno dell'Associazione che sul territorio;
- attività volte a favorire la crescita della cultura dell'accoglienza attraverso momenti formativi pedagogici rivolti a operatori, a volontari e alla cittadinanza in genere;
- realizzazione di interventi informativi, educativi e di prevenzione volti a sostenere diritti e doveri di coloro che si trovano in stato di bisogno, con particolare attenzione alle situazioni di estrema povertà o di grave emarginazione.

4. Tutela dei diritti civili:

- attività dirette alla promozione di diritti e doveri attraverso eventi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione/informazione;
- realizzazione di studi e ricerche a partire dall'analisi del bisogno rilevato per mettere in campo interventi sistemici di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di attuare il principio di sussidiarietà attraverso la promozione di reti sul territorio con il coinvolgimento di enti pubblici, enti ecclesiastici e del privato sociale.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6

(Ammissione)

L'Associazione ha carattere "aperto" ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La

deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.
L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

La partecipazione all'Associazione è personale, non può essere limitata nel tempo e non è trasmissibile.

Art. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'Organizzazione, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Tra gli altri si considera grave motivo la mora nel versamento della quota associativa.

Art. 9

(Organi Sociali)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge;
- e) il Revisore Unico, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal

Vice Presidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare circa l'eventuale esercizio dell'azione per responsabilità dei componenti degli organi associativi;
- deliberare l'eventuale esclusione di un associato;
- approvare il bilancio di esercizio (conto consuntivo);
- approvare le modifiche statutarie e le altre operazioni straordinarie (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione);
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche nella forma di e-mail purché vi sia conferma di riscontro, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Art. 13 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto di voto presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di cinque componenti eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Art. 16

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Organo di Controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza organizzativa-economico-contabile e può essere anche monocratico.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'organo di controllo esercita il controllo organizzativo-amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell'ente; esamina i bilanci annuali – preventivo e consuntivo - ed il bilancio dell'ente e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

L'attività svolta dall'Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti è affidata ad un professionista o ad una società di revisione.

Art. 18

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 19

(Beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91 e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Art. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 24

(Dipendenti e collaboratori)

L'Organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 25

(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 ed ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 117/2017.

Essi svolgono la propria opera e vengono appositamente registrati in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo né dall'Associazione né dal beneficiario.

L'Associazione può rimborsare al volontario tramite il quale svolge l'attività, le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito in essere con l'Associazione.

Art. 26

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 27

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)., ad altri enti del terzo settore, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, alle norme del Codice civile e ai principi dell'ordinamento giuridico.

F.to don Gino Zampieri

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)